

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2059 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023

che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo.
- (2) Più specificamente, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 ⁽³⁾, (UE) 2016/429 ⁽⁴⁾ e (UE) 2016/2031 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito («prove scritte»).

⁽¹⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

- (3) L'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che, se ha ricevuto le prove scritte, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che elenca i prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord.
- (4) Con lettere del 4, 7 e 12 settembre 2023, il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e riguardanti le carni e le frattaglie commestibili di ovini originarie della Nuova Zelanda e gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani originari dei paesi terzi autorizzati di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁶⁾ si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti i suddetti prodotti sono effettivamente attuate dal Regno Unito.
- (5) È pertanto opportuno elencare i prodotti del resto del mondo, identificati dai rispettivi codici della nomenclatura combinata, stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁷⁾, e accompagnati dall'indicazione del rispettivo paese terzo di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord.
- (6) Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe prendere effetto con urgenza.
- (7) L'obbligo di apporre una marcatura sulle merci al dettaglio conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2023, al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto e di evitare inutili perturbazioni degli scambi.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce l'elenco dei prodotti del resto del mondo, costituiti da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625, compreso il rispettivo paese terzo di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 («prodotti del resto del mondo»).

Articolo 2

Prodotti del resto del mondo elencati nell'allegato

I prodotti del resto del mondo elencati nell'allegato possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord (di cui all'articolo 2)

Riga	Prodotti ^(*)	Codice NC ^(**)	Modello di certificato sanitario/certificato ufficiale/dichiarazione ufficiale ^(***)	Paese terzo di origine
Categoria di prodotti				
Merci di origine animale				
1	Carni e frattaglie commestibili di ovini, fresche, refrigerate o congelate	0204 10 00 0204 21 00 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90		Nuova Zelanda
2	Alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani	0401 0402 0403 0404 0408 0504 0505 0506 0508 0511 1501 1502 1503 1504 2301 2309 2835 25 2835 26 3501 3502 3503 3504 4101 4205	— Certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 3, lettera A, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽¹⁾ — Certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 3, lettera B, del regolamento (UE) n. 142/2011 — Certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 3, lettera C, del regolamento (UE) n. 142/2011 — Certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 3, lettera D, del regolamento (UE) n. 142/2011	Paesi terzi autorizzati di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 142/2011

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

Note

- (*) La designazione dei prodotti elencati nella tabella del presente allegato è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" della nomenclatura combinata (NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e approvata con la decisione n. 87/369/CEE del Consiglio. La NC è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Fatte salve le regole per l'interpretazione della NC stabilite nel regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo della designazione dei prodotti nella tabella del presente allegato è considerato di carattere puramente indicativo, in quanto i prodotti che rientrano nell'elenco della tabella del presente allegato sono determinati dai codici NC.

- (**) In questa colonna è indicato il codice NC.

- (***) In questa colonna è indicato il modello di certificato sanitario/certificato ufficiale/dichiarazione ufficiale che deve accompagnare la partita di prodotti del resto del mondo conformemente alla legislazione dell'Unione.
-